

Regolamento del Centro Interdipartimentale FOODlink

D.R. n. 610/2014 del 22/10/2014

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione e il funzionamento del Centro Interdipartimentale FOODlink.

Articolo 2

Finalità e ambiti di intervento

1. Il Centro è istituito allo scopo di svolgere attività di alta formazione, ricerca e servizi nell'ambito della tutela delle produzioni agroalimentari attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali e la promozione dell'innovazione al fine di massimizzare la sostenibilità economica, sociale ed ambientale, la competitività e la salubrità dei prodotti.
2. Il Centro assume come elemento qualificante delle proprie attività il concorso e la collaborazione delle diverse discipline rappresentate al suo interno, al fine di meglio valorizzare il capitale umano e tecnologico dell'Ateneo.
3. Si considerano ambiti di intervento prioritari per il Centro:
 - 1) la progettazione, l'accompagnamento e il monitoraggio di iniziative di sviluppo del comparto agroalimentare, ivi compresi gli studi di fattibilità e le analisi economico-aziendali dei mercati agroalimentari, dei sottoprodotti di lavorazione e dei reimpieghi;
 - 2) la sperimentazione in collaborazione con le imprese del comparto agroalimentare per lo svolgimento di:
 - a) attività correlate alla ricerca, alla redazione di tesi di laurea e di dottorato per i corsi di laurea e dottorato attivati presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
 - b) esercitazioni e tirocini curricolari e di orientamento per gli studenti dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale e per gli altri enti formativi che ne facciano richiesta;
 - 3) il trasferimento tecnologico per quanto attiene alla ricerca applicata realizzata dai Dipartimenti dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale e per quanto attiene all'assistenza tecnica per i risultati di ricerca sviluppata da imprese e altri soggetti terzi rispetto all'Ateneo;
 - 4) la formazione, l'aggiornamento professionale e il perfezionamento rivolti agli operatori del comparto agroalimentare, istituzioni e consumatori.

Articolo 3

Composizione

1. Partecipano al Centro i Dipartimenti dell'Ateneo che ne manifestino l'interesse, previa deliberazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento. Possono aderire al Centro enti e centri esterni e studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro secondo le modalità previste dall'art. 10.

Articolo 4



Risorse

1. L'attività del Centro è finanziata:
 - a. da contributi di enti pubblici e privati e, in particolare, dal finanziamento di specifici progetti di formazione e ricerca;
 - b. dai proventi dei servizi resi, comprese le quote d'iscrizione ai corsi erogati;
 - c. da donazioni o contribuzioni liberali specificamente destinate al Centro.
2. Le modalità di gestione amministrativa del Centro sono disciplinate dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 5

Sede

Il Centro ha sede presso il Dipartimento cui afferisce il Direttore. Nel caso in cui il Direttore del Centro sia esterno all'Ateneo, la sede del Centro è presso l'Amministrazione Centrale.

Articolo 6

Organi

Sono organi del Centro:

- a. il Comitato Tecnico Scientifico
- b. il Direttore

Articolo 7

Comitato Tecnico Scientifico

1. Il *Comitato Tecnico Scientifico (CTS)* del Centro è organo di indirizzo e di gestione del Centro e garantisce l'elevata qualificazione delle attività dello stesso.
2. Il *CTS* è così composto:
 - a. dal Direttore del Centro;
 - b. da un rappresentante designato da ciascun Dipartimento aderente al Centro;
 - c. da un rappresentante di ogni ente e/o centro esterno aderente al Centro ai sensi dell'art. 10. Il numero dei rappresentanti degli enti e/o dei centri esterni aderenti non può comunque essere superiore al numero dei membri designati dai Dipartimenti dell'Ateneo.
3. I componenti designati dai dipartimenti sono individuati tra i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Ciascun membro è in carica per 4 anni; in caso di sostituzione, il nuovo membro rimane in carica fino al termine del mandato del membro sostituito.
4. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è individuato a maggioranza assoluta tra i membri del CTS. Il Direttore del Centro può essere nominato Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.
5. Il *CTS* si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, il quale invia comunicazione ai componenti, anche telematica, almeno 72 ore prima della seduta.
6. Il *CTS* è convocato altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Presidente fissa la riunione entro 15 giorni dalla richiesta.
7. Il *CTS* delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Perché la riunione sia valida occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; ai fini del numero legale sono computati anche gli assenti giustificati.



8. Il CTS può invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro, affiliati o non affiliati.
9. Il CTS:
 - a. approva, su proposta del Direttore del Centro, il piano annuale e pluriennale di sviluppo delle attività del Centro, le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi connesse; rivolge al Direttore del Centro proposte, osservazioni e rilievi allo scopo di indirizzare l'attività del Centro, sulla quale può chiamarlo a riferire; approva la relazione annuale del Direttore del Centro;
 - b. esprime parere in merito alle convenzioni, ai contratti e ai contributi proposti al Centro verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;
 - c. esprime parere al Rettore sulla nomina del Direttore del Centro; rivolge al Rettore proposte, osservazioni, rilievi sull'attività del Direttore del Centro e del Consiglio Direttivo nonché le conseguenti richieste d'intervento; approva, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche al presente Regolamento.
 - d. delibera l'affiliazione al Centro di studiosi che ne facciano richiesta,

Articolo 8

Direttore

1. Il *Direttore* coordina l'attività del Centro, di cui è responsabile.
2. E' nominato dal Rettore, sentito il parere del CTS, tra persone di chiara fama e competenza delle tematiche di interesse del Centro.
3. Il *Direttore* rimane in carica 4 anni e può essere rinominato.
4. Il *Direttore*:
 - a. Partecipa alle riunioni del CTS con diritto di voto;
 - b. coordina l'attività del Centro e adotta gli atti di gestione;
 - c. redige la proposta di piano delle attività annuale, le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi connesse, nonché la relazione consuntiva sulle attività da sottoporre all'approvazione del CTS;
 - d. sottopone agli altri Organi del Centro e, successivamente, al Senato e al Consiglio di Amministrazione, una relazione annuale sull'attività svolta del Centro.
5. In casi di necessità e urgenza, il *Direttore* del Centro può adottare, sotto la propria responsabilità, atti di competenza del Comitato Tecnico Scientifico, portandoli a ratifica nella prima seduta utile dello stesso.

Articolo 9

Personale

1. Il Centro può avvalersi di personale tecnico amministrativo per periodi ed oggetti definiti.

Articolo 10

Partecipazione di enti, centri esterni e studiosi

1. Il Centro persegue il più elevato livello di collaborazione con altri enti e centri universitari o extra-universitari, di formazione e di ricerca, in ambiti affini a quello oggetto delle sue attività.



In quest'ottica, il CTS può deliberare, su domanda degli interessati, l'adesione di enti e centri esterni, i quali hanno facoltà di esprimere un rappresentante all'interno del CTS salvo quanto previsto all'art. 7 comma 2 lettera c. Al Centro possono altresì essere affiliati studiosi italiani o stranieri, che ne facciano richiesta, che svolgono studi e ricerche sulle tematiche di interesse del Centro,

3. Le afferenze decadono con il Comitato che le ha approvate, eventuali richieste di rinnovo debbono essere espressamente sottoposte al nuovo Comitato.

Articolo 11

Beni inventariabili

1. Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza ove è riportata l'ubicazione che detto materiale ricopre nel Centro, nonché il riferimento al responsabile scientifico del bene.
2. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico del bene.
3. Il Centro potrà ricevere in comodato d'uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel rispetto delle normative vigenti.
4. Il Centro potrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni acquistati e/o concessi in uso dai Dipartimenti o da terzi al fine di avere una situazione aggiornata dei beni di cui dispone.

Articolo 12

Recesso e scioglimento

1. Qualora un Dipartimento aderente al Centro dovesse decidere di recedere dallo stesso dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti dal Centro.
2. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal CTS e comunicato all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.
3. Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo a fronte di un'accertata inattività del Centro stesso ovvero qualora ritengano le attività del Centro non più di interesse per l'Università.

Articolo 13

Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

1. I beni acquistati direttamente dal Centro rimangono assegnati al Dipartimento di afferenza del Responsabile Scientifico dei beni stessi.
2. I beni eventualmente concessi in uso al centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

Articolo 14

Durata del Centro

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo. Il Centro ha la durata di quattro anni dall'entrata in vigore del Regolamento.
2. Alla scadenza gli Organi del Centro potranno proporre il rinnovo, con le stesse modalità previste per l'istituzione.



3. Alla proposta di rinnovo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle prospettive di attività future.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i Dipartimenti interessati ad aderire al Centro produrranno la relativa delibera del Consiglio di Dipartimento, che indicherà il nominativo del membro nel CTS di cui all'art. 7 comma 2.
2. Il Rettore nomina il Direttore del centro entro 10 giorni dall'insediamento del Comitato Tecnico Scientifico, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 2.

Articolo 16

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.